



ISTITUTO PARITARIO "MARIA AUSILIATRICE"

SCUOLA DELL'INFANZIA "PRINCIPESSA CLOTILDE" (D.M. 2789 del 07.10.2002)
SCUOLA PRIMARIA "MARIA AUSILIATRICE" (Prot. 2789 del 15.01.2002)
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "MARIA AUSILIATRICE" (Prot. 2789 del 07.10.2002)
LICEO "MARIA AUSILIATRICE" (Prot. 6324 del 31.05.2010)
LICEO DELLE SCIENZE UMANE e Opzione ECONOMICO SOCIALE
LICEO LINGUISTICO di nuovo ordinamento
LICEO DELLA COMUNICAZIONE (solo per 5° anno)
LICEO LINGUISTICO EUROPEO (solo per 5° anno)



REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Nella volontà di coinvolgere concretamente e responsabilmente le varie componenti scolastiche – insegnanti, studenti, genitori – nella gestione della scuola e di far convergere l'impegno di tutti verso un'unica meta, si costituiscono i seguenti organi collegiali, sulla base delle norme contenute nella Legge 30 Luglio 1973 n. 477 e del D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416, in applicazione delle finalità e degli orientamenti educativi di cui al Regolamento dell'Istituto:

- Organo di Garanzia
- Consiglio d'Istituto
- Collegio dei docenti
- Consiglio di Classe
- Assemblea di classe e d'Istituto dei genitori
- Assemblea di classe e d'Istituto degli alunni dell'Istituto (Scuola Secondaria di Secondo Grado)

Organo di Garanzia

ORGANO DI GARANZIA

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 249 è istituito l'Organo di Garanzia interno composto da:

- Direttrice, che lo presiede
- Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche
- Presidente del Consiglio d'Istituto

- Un allievo, un docente e un genitore membri del Consiglio di Istituto e designati dal Consiglio stesso

2. La designazione del Consiglio di Istituto deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza e incompatibilità del titolare. Si ravvisa incompatibilità di un titolare nel caso in cui questi abbia fatto parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione contro cui si fa ricorso.

3. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni ed entra in funzione in coincidenza con il Consiglio di Istituto.

L'organo di garanzia ha il compito di decidere in via definitiva in ordine ai ricorsi contro le sanzioni disciplinari che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, presentati entro un giorno dalla comunicazione della loro irrogazione. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organo collegiale.

4. L'organo di garanzia decide altresì, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del Regolamento dell'Istituto, ad eccezione dell'art. 16.

5. L'organo di garanzia, ogni qualvolta si riunirà, stenderà un verbale nel quale dovranno essere indicate le caratteristiche del caso preso in esame e le decisioni assunte.

Consiglio d'Istituto

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Per la **SCUOLA DELL'INFANZIA** è il Consiglio di Intersezione e si ritrova solo in sedute plenarie

Composizione:

- Direttrice, in quanto rappresentante dell'Ente gestore
- Coordinatore delle Attività educative e didattiche
- Economa o Amministratore della Comunità salesiana
- Tutti gli Insegnanti
- Rappresentanti dei Genitori di ogni sezione

Consiglio d'Istituto: SCUOLA DELL'INFANZIA

Per la **SCUOLA PRIMARIA** è il Consiglio di Interclasse e si ritrova solo in sedute plenarie

Composizione

- Direttrice, in quanto rappresentante dell'Ente gestore
- Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche
- Economa o amministratore della Comunità salesiana
- Tutti gli Insegnante
- Un Rappresentante dei Genitori per ogni classe parallela

Consiglio d'Istituto: SCUOLA PRIMARIA

CONSIGLIO di ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Composizione

- membri di diritto
 - Direttrice, in quanto rappresentante dell'Ente gestore

Consiglio d'Istituto: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Consiglio d'Istituto: SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche
- Economa o amministratore della Comunità salesiana
- Coordinatrice dell'educazione alla fede
- **membri elettivi**
 - 6 Rappresentanti dei Docenti
 - 6 Rappresentanti dei Genitori: i primi eletti per ogni classe
 - 1 Membro eletto o designato tra i componenti del personale ATA.

CONSIGLIO di ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Composizione

- **membri di diritto**
 - Direttrice, in quanto rappresentante dell'Ente gestore
 - Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche
 - Economa o amministratore della Comunità salesiana
 - Coordinatore dell'educazione alla fede
- **membri elettivi**
 - 6 rappresentanti dei Docenti
 - 3 rappresentanti dei Genitori
 - 3 rappresentanti degli Alunni
 - 1 membro eletto o designato tra i componenti del personale ATA.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Istituto, a titolo consultivo ed occasionalmente, persone competenti in problemi proposti all'Ordine del Giorno.

1. Elezioni

L'elezione dei rappresentanti dei Docenti spetta rispettivamente ai Collegio Docenti nelle articolazioni della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado. Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria sono presenti tutti i docenti.

L'elezione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni (per la scuola secondaria di secondo grado) è demandata rispettivamente ai genitori e agli alunni; avviene a maggioranza semplice dei presenti ed a scrutinio segreto per la salvaguardia della libertà di voto, eccetto che le totalità degli elettori sia concorde a procedere per voto palese. Possono presentare la loro candidatura rispettivamente tutti i genitori e tutti gli allievi della scuola.

2. Durata dell'incarico

I membri eletti rimangono in carica tre anni (ad eccezione della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria per cui la componente relativa ai genitori ha durata annuale).

Decadono dal Consiglio di Istituto i membri eletti che per **TRE** volte consecutive non partecipano alle riunioni, senza motivata giustificazione.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere membri del Consiglio di Istituto, vengono sostituiti dai primi non eletti, oppure, se necessario, mediante votazioni suppletive.

3. Funzione

Il Consiglio di Istituto, come tutti gli organi collegiali di una Scuola Paritaria in cui è presente un Legale rappresentante dell'Ente Gestore, ha potere decisionale limitatamente alle funzioni amministrative e organizzative mentre è organo consultivo in tutto ciò che concerne la gestione finanziaria. Prende visione del bilancio della scuola e approva i progetti per cui si prevede la richiesta di fondi ad Enti pubblici o derivanti da elargizioni private e ne verifica l'utilizzo e la rendicontazione.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante su proposte relative le seguenti materie:

- adozione del Regolamento interno dell'Istituto;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali per quanto riguarda le alternative lasciate dai calendari nazionali e regionali;
- definizione dei criteri generali relativi all'organizzazione oraria delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- esame e approvazione del POF elaborato dal Collegio Docenti;
- promozione di contatti con altre scuole o aziende al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione con il mondo del lavoro;
- partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- definizione delle forme e modalità per lo svolgimento di iniziative che possono essere assunte dall'Istituto;
- assolvimento ai compiti di autovalutazione del servizio come previsto dalla normativa vigente.

4. Presidente e Vicepresidente

I membri del Consiglio di Istituto eleggono, a maggioranza relativa dei votanti, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio, un Presidente. È eletto anche a maggioranza relativa un Vicepresidente scelto tra i restanti membri maggiorenni del Consiglio.

5. Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

6. Riunioni

- *Ordinarie:*

Il Consiglio di Istituto si riunisce almeno due volte all'anno, secondo il calendario predisposto dal Presidente d'intesa con il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche e la Direttrice. La prima riunione può precedere l'inizio dell'anno scolastico. Il Presidente, di intesa con il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche e la Direttrice, fissa un ordine del giorno tenendo presenti eventuali richieste presentate dall'Assemblea dei Rappresentanti di Classe (da ora indicati con la sigla R.d.C.) genitori e allievi o dal Collegio dei Docenti.

- ***Straordinarie***

Sono indette dal Presidente su richiesta: della maggioranza assoluta di almeno una delle tre componenti il Consiglio di Istituto (docenti, genitori, alunni) che dovrà presentare domanda scritta al Presidente, allegando l'Ordine del Giorno proposto.

La riunione sarà tenuta entro dieci giorni scolastici dalla richiesta, in data fissata dal Presidente e comunicata per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima.

In via eccezionale per casi di estrema gravità e/o urgenza la riunione è convocata dal Presidente del Consiglio d'Istituto sotto la sua responsabilità. La convocazione potrà avvenire con qualunque mezzo di comunicazione.

Tutte le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il Consiglio di Istituto è presieduto dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o dal membro più anziano di età. Il Presidente fa pervenire la convocazione ai membri del Consiglio almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei membri. Eventuali votazioni hanno luogo per dichiarazione personale oppure per scrutinio segreto, se richieste anche da un solo membro. Per l'approvazione delle proposte in votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

COLLEGIO DOCENTI

COLLEGIO DEI DOCENTI (per ogni ordine e grado di scuola)

1. Composizione

Il Collegio dei Docenti è composto dalla Direttrice, dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche e da tutto il personale docente in servizio.

2. Convocazione e Presidenza

Il Collegio dei Docenti è convocato e presieduto dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche; in caso di sua impossibilità dal ViceCoordinatore delle Attività Educative e Didattiche Vicario o da docente delegato.

3. Funzione

Il Collegio dei Docenti:

- ha potere di deliberare in materia di funzionamento didattico, in particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento

interdisciplinare; esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascuno dei Docenti;

- formula proposte al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche per la formazione e la composizione delle classi, per la formazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento della attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dalla Amministrazione, alla scelta dei sussidi didattici;
- promuove e adotta, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
- elabora progetti tesi a potenziare il successo finale degli allievi, l'eccellenza o l'ampliamento dell'offerta formativa;
- elabora di anno in anno il Piano dell'Offerta Formativa;
- delibera sulle forme di sostegno e di recupero degli allievi in difficoltà;
- fissa i criteri di valutazione a cui si dovranno attenere i Consigli di classe;
- definisce l'articolazione delle scansioni valutative ufficiali dell'anno;
- promuove iniziative di aggiornamento e formazione per i membri;
- coordina e promuove le iniziative di orientamento e accoglienza;
- elegge i suoi rappresentanti negli Organi Collegiali dell'Istituto;
- definisce le forme e i modi dell'autovalutazione del servizio;
- svolge tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla legge sull'autonomia (D.P.R. 275/99 e legge 57/97).

4. Segretario

Le funzioni di Segretario del Collegio dei Docenti sono attribuite dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche a uno dei membri del Collegio stesso.

5. Riunioni

Il Collegio dei Docenti si riunisce periodicamente (almeno una volta per ogni trimestre) secondo un calendario fissato dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche ad inizio anno ed ogni qualvolta il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. In questo caso la domanda di convocazione dovrà essere presentata per iscritto al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche con allegato l'Ordine del Giorno proposto. La riunione sarà tenuta entro dieci giorni scolastici dalla richiesta, in data fissata dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche e comunicata ai Docenti almeno cinque giorni prima.

Per meglio realizzare i suoi compiti il Collegio distribuisce al suo interno incarichi distinti e può articolarsi in gruppi di lavoro distribuiti per aree disciplinari o per ambiti di insegnamento (commissioni) o per funzioni (Coordinatori di classe).

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche farà pervenire ai membri del Collegio, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, l'Ordine del giorno. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Eventuali votazioni hanno luogo per dichiarazione personale oppure per scrutinio segreto, se richiesto anche da un solo membro. Per l'approvazione delle proposte in votazione è richiesta la maggioranza semplice dei voti validamente espressi; a parità di voti prevale il voto di colui che presiede.

CONSIGLIO DI CLASSE

CONSIGLIO DI CLASSE

Per la Scuola dell'Infanzia questo Organo è assimilato al Consiglio di interclasse.

Per gli altri ordini di scuola i Consigli di classe sono composti dal Coordinatore delle Attività Educative e didattiche e dai docenti di ogni singola classe. Essi vengono presieduti dal Coordinatore che designa il segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Classe si riunisce per:

- esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e sperimentazione;
- effettuare valutazioni periodiche;
- discutere proposte da presentare al collegio Docenti riguardanti azioni educative e didattiche ed iniziative di sperimentazione;
- agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e alunni;
- valutare mancanze degli allievi e adottare provvedimenti disciplinari.

Per i momenti di analisi dei problemi della classe e di ricerca di soluzioni adeguate può essere composto anche da rappresentanti di classe dei genitori.

CONSIGLIO DI CLASSE APERTO

Il Consiglio di classe in questo caso si definisce CONSIGLIO DI CLASSE APERTO, di durata annuale, è formato dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e degli alunni eletti secondo le modalità previste dalla legge, rispettivamente per le scuole secondarie inferiori e superiori (di primo e secondo grado).

Hanno diritto d'intervento alle riunioni i membri del Consiglio di Istituto designati.

Il Consiglio di classe aperto ha il compito:

- di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori e allievi;
- di indicare argomenti all'ordine del giorno per le assemblee congiunte;
- di esaminare particolari situazioni disciplinari, esprimendo un parere alla Presidenza.

Il Consiglio di Classe Aperto non ha competenza in ordine alla valutazione periodica e finale degli alunni, al coordinamento didattico ed al rapporto interdisciplinare, che è di competenza del Consiglio dei docenti della classe.

Il Consiglio di Classe Aperto è convocato e presieduto dal Preside (Coordinatore delle attività educative e didattiche), o da un docente, membro del Consiglio, da lui delegato.

Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni scolastiche, con ordine del giorno concordato fra i componenti del Consiglio, approvato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche (o un suo delegato), e comunicato ai singoli membri almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono aperte anche ai membri non eletti della classe, con libertà di parola. Ordinariamente le riunioni avvengono secondo il calendario fissato all'inizio dell'anno dal Consiglio d'Istituto, e pubblicato all'Albo della Scuola.

Possono tuttavia essere richieste anche riunioni straordinarie, da almeno una delle tre componenti, con domanda scritta al Preside (Coordinatore delle attività educative e didattiche/Presidenza) e presentazione dell'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Per l'approvazione delle proposte in votazione - da cui sono esclusi i membri non eletti - è richiesta la maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

I verbali sono redatti dal coordinatore (assistente) di classe, nominato preferibilmente tra i docenti.

ASSEMBLEA DI CLASSE degli ALLIEVI

ASSEMBLEA DI CLASSE

- *Allievi (Scuola Secondaria di 2° grado)*
 1. - Le assemblee degli studenti sono promosse allo scopo di offrire loro un'occasione pratica di esercizio al dibattito disciplinato e costruttivo, al confronto di opinioni, alla formulazione comunitaria di proposte che contribuiscano ad approfondire i problemi riguardanti la scuola e la società.

Loro fine primario è quindi la formazione morale, culturale e civile degli alunni stessi.
 2. - Le assemblee possono essere di classe, di classi parallele e d'Istituto.
 3. - E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe una volta al mese, nel limite, la prima di 3 ore, e, la seconda, di due ore scolastiche.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno.

All'occorrenza possono essere tenute assemblee straordinarie. Le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

4. - L'assemblea di classe è convocata dai rappresentanti di classe o da due terzi dei componenti della classe, sempre d'intesa con il Coordinatore delle attività educative e didattiche (o un suo delegato) con regolare presentazione scritta dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione. Di ogni assemblea va redatto il verbale.

5. - L'assemblea di Istituto è convocata dal Consiglio di Istituto, dal Collegio dei Docenti o su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto, previo accordo con il Preside - Coordinatore delle attività educative e didattiche (o un suo delegato) circa la data della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno.

6. - All'assemblea di classe e di Istituto possono sempre partecipare, oltre il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche (o un suo delegato), gli insegnanti che lo desiderano. Alle assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi religiosi, sociali, culturali e del mondo del lavoro, secondo un ordine del giorno stabilito e previo accordo con il Consiglio di Istituto. Le assemblee di Istituto non possono essere svolte in autogestione, ma sempre in cogestione con la comunità Educante

7. - Gli alunni eletti regolarmente quali rappresentanti della propria classe possono esprimere un COMITATO STUDENTESCO DI ISTITUTO, con un regolamento proprio approvato dal Consiglio di Istituto.

ASSEMBLEA DI CLASSE dei GENITORI

- **Genitori (per ogni ordine e grado di scuola)**

8. - L'Istituto ritiene la collaborazione della famiglia elemento insostituibile per la formazione dei giovani. Quindi promuove e favorisce il dialogo con le singole famiglie e le assemblee dei genitori. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.

9. - L'assemblea di classe si svolge fuori dell'orario delle lezioni, su convocazione dei genitori rappresentanti o per volontà di un terzo dei genitori, previo accordo con il Coordinatore delle attività educative e didattiche (o un suo delegato) - di volta in volta - circa la data, l'orario e l'ordine del giorno. Si riunisce almeno una volta al bimestre e possono parteciparvi, oltre il Coordinatore delle attività educative e didattiche o un suo rappresentante, gli insegnanti della classe e i membri del Consiglio d'Istituto.

10. - All'assemblea di classe compete:

- Esaminare ed approfondire problemi educativi inerenti la classe e
- Collaborare attivamente alla programmazione ed organizzazione delle varie iniziative ed attività della classe e della comunità scolastica.

11. - L'assemblea d'Istituto dei genitori è convocata dalla Direzione, o dal Consiglio d'Istituto, su loro iniziativa, o su richiesta dei rappresentanti

di almeno due classi, per iniziative e problemi comuni e di interesse di tutti i genitori.

12. – Le assemblee dei genitori sono aperte ai soli membri della Comunità scolastica. E' fatta salva, in base all'ordine del giorno, e su decisione dell'Organo che convoca l'assemblea, la possibilità di invitare esperti ed animatori qualificati.

13. – E' nelle competenze delle assemblee dei genitori formulare mozioni, deliberate a maggioranza dei presenti, a titolo di raccomandazione alla Direzione, alla Presidenza, al Consiglio di Istituto, al Collegio dei docenti ed ai Consigli di classe.

14. – Le assemblee dei genitori e degli studenti possono riunirsi congiuntamente. Tali assemblee congiunte sono raccomandate nell'Istituto

- *Elezione dei Rappresentatni di Classe (Genitori e Studenti)*

I Rappresentanti di Classe (R.d.C.) durano in carica un anno e non sono rieleggibili dopo due anni consecutivi di rappresentanza.

Sono eleggibili tutti gli elettori, a seconda delle specifiche categorie, senza predeterminazione di candidati o di autoesclusioni. Qualora risultassero eletti entrambi i genitori, o genitore e figlio, per lo stesso consiglio di classe, soltanto un membro della famiglia potrà ricevere l'incarico e verrà designato a rappresentante chi avrà ottenuto il maggior numero di voti proporzionalmente al numero dei votanti.

Prima delle elezioni, i genitori si ritrovano in apposite riunioni di classe, allo scopo di favorire la reciproca conoscenza ed il dibattito di idee.

COMITATO STUDENTESCO (o Consulta degli Studenti - Scuola Secondaria di 2° grado)

1. - E' istituito il Comitato Studentesco quale più alto organo della Rappresentanza della componente studentesca.

2. - Il Comitato Studentesco è regolato in modo inderogabile secondo le norme del presente Regolamento, il quale è e deve essere in armonia con il Regolamento d'Istituto del Liceo e con le Leggi dello Stato che disciplinano la materia, in particolare con il D. P. R. 416/1974 e successive modificazioni.

3. - Il Comitato Studentesco è un organo ufficialmente riconosciuto dall'Istituto. Esso è preposto a collaborare, quale interlocutore privilegiato, con le componenti dei docenti e dei genitori. Esso è il principale punto di riferimento per l'intero corpo studentesco.

4. - Il Comitato Studentesco è composto dagli eletti alla rappresentanza studentesca, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

5. - Il Comitato Studentesco è composto da un numero variabile di Membri di Diritto e di Membri Osservatori. I ruoli, i diritti e i doveri di essi sono sanciti dal presente Regolamento.

6. - Sono Membri di Diritto tutti i Rappresentanti di Classe in carica.
7. - I Membri di Diritto godono all'interno del Comitato del diritto di parola e di voto attivo e passivo per quanto concerne le elezioni interne all'assemblea e le delibere sui temi all'ordine del giorno.
8. - Sono Membri Osservatori Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche, i Rappresentanti in Consiglio d'Istituto, i Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca.
9. - I Membri Osservatori godono all'interno del Comitato soltanto del diritto di parola. I Membri Osservatori non godono all'interno del Comitato del diritto di voto né attivo né passivo, sia per le nomine interne all'assemblea sia per le delibere sui temi all'ordine del giorno.
10. - Possono compiere un intervento all'interno del Comitato anche soggetti esterni ad esso qualora invitati dal Presidente, il quale ne disciplina tale partecipazione temporanea e straordinaria.
11. - Soggetti esterni al Comitato non possono assistere o partecipare alle riunioni se non seguendo le modalità indicate dal Presidente. Il loro diritto di parola è disciplinato dal Presidente del Comitato.
12. - Il Presidente del Comitato Studentesco è la figura rappresentativa più alta del Comitato stesso e dell'intera componente studentesca dell'Istituto. Deve essere considerato quale interlocutore privilegiato da parte delle componenti dell'Istituto per ogni questione riguardante gli studenti che non sia direttamente pertinente a consessi dotati di propri Rappresentanti della componente studentesca.
13. - Al Presidente del Comitato Studentesco sono delegate le funzioni che seguono:
 - Convocare le sedute del Comitato Studentesco, nei modi e nei tempi sanciti dal presente Regolamento e secondo il calendario eventualmente concordato con il Consiglio Direttivo, e redigerne l'ordine del giorno.
 - Presiedere le sedute del Comitato, in armonia con quanto prescritto dal presente Regolamento, regolando a sua discrezione i tempi delle fasi della seduta, moderando i dibattiti, assegnando e togliendo la parola, indicendo le votazioni e proclamando il risultato delle medesime, sciogliendo l'assemblea quando ritenuto necessario, espellendo dall'aula Membri dalla condotta eversiva.
 - Aggiornare e istruire il Segretario del Comitato sulle proprie attività e sul funzionamento del Comitato stesso.
 - Controllare che le attività del Comitato siano adeguatamente pubblicizzate nell'Istituto e, in caso contrario, provvedere a far sì che ciò avvenga.
 - Rendere conto al Dirigente Scolastico e alla Funzione Strumentale Rappresentanza di attività pertinenti al Comitato Studentesco.
14. - La carica di Presidente del Comitato è incompatibile con quella di Rappresentante in Consiglio d'Istituto o di Rappresentante in Consulta Provinciale Studentesca.
15. - Il Segretario del Comitato è responsabile di redigere il verbale delle sedute del Comitato Studentesco e del Consiglio Direttivo, facendolo pervenire all'Albo del Comitato entro quindici giorni e pubblicandolo sulla bacheca destinata alle attività studentesche.

COMITATO STUDENTESCO

16. - Il Segretario ha il compito di curare l'intero Albo e di conservarne una copia personale.

17. - Il Segretario ha il compito di aggiornarsi costantemente sulle attività del Presidente del Comitato.

18. - Il Comitato Studentesco è titolare e promotore di tutte le attività ed iniziative riguardanti la componente studentesca dell'Istituto od organizzate da essa, in armonia con il Regolamento d'Istituto nel caso in cui quest'ultimo provveda a disciplinare la materia.

19. - Il Comitato Studentesco viene convocato dal Presidente o dal 10% degli studenti dell'Istituto o dal 20% dei Membri di Diritto tramite richiesta scritta alla Dirigenza, alla quale spetta la ratifica tramite Circolare della medesima.

20. - La richiesta deve essere fatta pervenire alla Dirigenza con almeno cinque giorni scolastici d'anticipo.

21. - Il Presidente si attiene al calendario delle sedute e agli ordini del giorno eventualmente stilati congiuntamente ai Rappresentanti degli studenti, qualora a tale organo ne sia stata data delega.

22. - Il Comitato Studentesco provvede a pianificare, organizzare e gestire le attività o le iniziative seguenti: l'Assemblea d'Istituto, l'annuario, le iniziative relative alle feste Cattoliche e in particolar modo quelle Salesiane ed eventualmente altre sportive, artistiche, culturali o di ogni altra specie.

MODIFICHE al REGOLAMENTO

Le deliberazioni degli organismi collegiali incompatibili con il Regolamento d'Istituto non sono valide. Il giudizio di illegittimità è di competenza della Direzione dell'Istituto.

Modifiche della presente normativa potranno essere apportate ed approvate dal Consiglio di Istituto in assemblea plenaria su proposta motivata e scritta, di almeno dieci membri.

Per l'approvazione delle modifiche proposte è richiesta la maggioranza dei due terzi della totalità dei membri.

Torino, 2 settembre 2016

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche della Scuola Secondaria di Secondo Grado

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche della Scuola Secondaria di Primo Grado

COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il Direttore Didattico della Scuola Primaria

Il Coordinatore della Scuola per l'Infanzia

La Direttrice

Il Presidente del Consiglio di Istituto

PRESIDENTE

SEGRETARIO

***PREROGATIVE E
FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO***